



Credifarma

Spettabile Farmacia

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

Roma, li XXXXXXXXX

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Condizioni al 1° maggio 2018

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e della Disciplina della "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" del 29 luglio 2009 emanata dalla Banca d'Italia, e successive modificazioni ed integrazioni.

INFORMAZIONI SULL'AZIENDA

Denominazione, forma giuridica: Credifarma S.p.A.

Azionisti: Federfarma (67,5%), BNL Gruppo BNP Paribas (16,25%) e UniCredit Banca (16,25%)

Sede Legale ed Amministrativa: Via dei Caudini, 2 – 00185 Roma

tel. 06.44.48.51 - fax 06.44.52.284 - fax numero verde 800.01.84.57

Indirizzo telematico: www.credifarma.it

Indirizzo di posta elettronica: credifarma@credifarma.it

Pec: credifarma@pec.federfarma.it

Codice Abi: 19224.5

Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 08144760587

Partita Iva: 01971061005

Capitale Sociale: Euro 10.462.000,00 interamente versato.

Iscrizione nell'Elenco Generale U.I.C.: 15792

Iscritto nell'elenco ex art. 106 T.U.B. n° 131

I PRODOTTI FINANZIARI OFFERTI DALL'AZIENDA

Finanziamenti per la gestione corrente della farmacia

Tipo di prodotto

1. Anticipo, servizio di cassa e azione legale delle DCR:
 - a. Ordinarie
 - b. Integrative
 - c. Finanziamento finalizzato alle necessità di cassa
 2. Liquidità a breve termine
 3. Finanziamento per acquisto merci
- a. Convenzioni sulle Condizioni generali per le Operazioni con i Farmacisti
 - b. Anticipo Integrative
 - c. DCR PLUS
 - d. DCR EXTRA
 - e. DCR FLEX

Il contenuto della Convenzione sulle Condizioni Generali per le Operazioni con i Farmacisti è ripetuto e trascritto in tutti i restanti contratti per quanto da quest'ultimi non espressamente disciplinati. I prodotti offerti dall'azienda sono riservati esclusivamente ai Farmacisti che hanno sottoscritto la Convenzione ovvero che assumono l'impegno di farlo, non appena in possesso dei requisiti dalla stessa richiesti.

CONVENZIONE SULLE CONDIZIONI GENERALI PER LE OPERAZIONI CON I FARMACISTI

(riservata ai farmacisti iscritti all'Associazione Provinciale dei Titolari di Farmacia competente per territorio e aderente a Federfarma)

La Convenzione sulle condizioni generali per le operazioni con i farmacisti ("**Convenzione**") è un contratto che viene proposto ("**Proposta di Convenzione**" o "**Proposta**") dal farmacista iscritto all'Associazione Provinciale Titolari di Farmacia ("**Farmacista**") a Credifarma ("**Credifarma**" o "**Società**") e che offre la possibilità di normalizzare i flussi di cassa a carico del S.S.N., di cui la Società cura l'incasso, anche in via giudiziale, in virtù dell'ordine irrevocabile di pagamento impartito a Federfarma Lombardia e della Procura speciale alle Liti conferite dal Farmacista ("**Mandato Lieve/Procura**").

Caratteristiche della Convenzione

La Convenzione si perfeziona a seguito di comunicazione scritta della Società con la quale si comunica al Farmacista l'accettazione della sua Proposta e la concessione di una specifica apertura di credito.

Successivamente il Farmacista deve:

- impartire alla Federfarma Lombardia, quale mandataria dei crediti vantati nei confronti del S.S.N., disposizione permanente ed irrevocabile di accreditare le somme relative alle proprie D.C.R. sul conto corrente bancario intrattenuto dalla Credifarma presso la Banca Nazionale del Lavoro;
- aprire un conto corrente presso un Istituto di Credito e rilasciare a Credifarma una delega permanente di addebito in conto corrente ("SEPA SDD" SEPA Direct Debit - Addebito Diretto SEPA);
- consegnare mensilmente a Credifarma le D.C.R.;

La Società a ricezione di tutta la documentazione fornita dal Farmacista accertata la sua validità, è disponibile ad effettuare:



Credifarma

- le anticipazioni delle D.C.R., attraverso finanziamenti, totali o parziali, alla scadenza convenzionale o anteriormente alla stessa, su espressa richiesta del Farmacista e nei limiti del fido comunicato al Farmacista;
- l'incasso delle ragioni creditorie del Farmacista nei confronti del S.S.N..
- l'eventuale azione legale di recupero dei crediti vantati dal Farmacista nei confronti dei S.S.N., in linea capitale e/o interessi.

Rischi tipici della Convenzione

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse, spese) e contrattuali;
- possibilità di dover restituire le somme relative al credito scaduto da oltre 24 mesi;
- possibilità di non recuperare interamente gli interessi pagati, in caso di ricorso alle azioni legali contro il S.S.N..

Principali condizioni economiche della Convenzione

- Liquidazione degli interessi:** trimestrale posticipata ovvero al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno, con addebito sul conto corrente bancario del Farmacista, a mezzo "SEPA SDD" SEPA Direct Debit - Addebito Diretto SEPA;
- Spese conferimento Mandato Lieve /Procura:** sono a carico del Farmacista;
- Oneri fiscali e tributari:** l'importo dei bolli e altre eventuali imposte e tasse sono tutti a carico del Farmacista;
- Spese per azione legale di recupero credito:** in caso di soccombenza saranno ripartite nella misura del 50% tra la Società e il Farmacista, salvo specifiche pattuizioni transattive. In caso di compensazione permarranno a carico del Farmacista. Al Farmacista che receda dal contratto, in sede di recupero giudiziale e/o stragiudiziale, verrà applicata una commissione pari al 10% sull'intero importo recuperato.
- Spread:** fino ad un massimo di 8,00 punti percentuali sugli anticipi D.C.R., comunque nel limite della soglia antiusura di cui al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) consultabile sul sito aziendale;
- Tasso debitore annuo e metodo di calcolo:** media trimestrale dell'Euribor a tre mesi, aumentata dello spread previsto per il contratto e determinata il primo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre in corso;
- Indicatore Sintetico di Costo (ISC):** tasso debitore annuo; bolli come per legge;
- Valuta applicata sui finanziamenti per la decorrenza degli interessi:** tre giorni lavorativi antecedenti alla valuta di accredito sulle banche convenzionate elencate nella legenda esplicativa, cinque giorni lavorativi su tutte le altre banche;
- Valuta di accredito delle somme pagate dall'Ente Debitore e non finanziate:** quattro giorni lavorativi sulle banche convenzionate elencate nella legenda esplicativa; sei giorni lavorativi su tutte le altre banche, a decorrere dalla data in cui alla Società saranno forniti tutti gli elementi utili alla lavorazione della rimessa.
- Valuta di accredito delle somme pagate dall'Ente Debitore e finanziate:** pari valuta rispetto alla data di accredito delle somme pagate dal S.S.N.;
- Spese di tenuta conto:** € 35,00, posticipate, ad ogni liquidazione trimestrale;
- Spese per insoluti:** € 15,00 + IVA per ogni eventuale insoluto;
- Spese ricerca ed invio duplicati:** € 15,00 + IVA per i documenti già inviati a mezzo PEC;
- Spese di concessione e di revisione fidi:** alla fine di ogni trimestre solare in cui si attua la revisione nelle seguenti misure:
 - annuale € 250,00 + IVA sui fidi concessi fino ad € 100.000,00;
 - annuale € 300,00 + IVA sui fidi concessi fino ad € 200.000,00;
 - annuale € 400,00 + IVA sui fidi concessi superiori ad € 200.000,00;
 - annuale € 100,00 + IVA per le farmacie rurali con fatturato SSN non superiore ad € 258.000 e restante fatturato non superiore ad € 386.000.

- o. **Spese di commissione su DCR non finanziate:** commissione una tantum dello 0,15% sulle DCR non finanziate per le quali il pagamento intervenga con oltre 45 giorni di ritardo rispetto alla scadenza convenzionale;
- p. **Spese di commissione su DCR pregresse;** commissione pari allo 0,50% sulle DCR pregresse, ossia le DCR antecedenti di oltre tre mesi la data di perfezionamento della Convenzione;
- s. **Interessi moratori:** tasso di interesse aumentato di 5 punti percentuali e comunque sempre nel rispetto della legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni in materia di usura.

Sintesi delle principali norme che regolano la Convenzione

Si fornisce una sintesi di alcune tra le più significative clausole contrattuali:

Durata del contratto: a tempo indeterminato.

Erogazione dell'anticipazione: entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta;

Foro competente: qualsiasi controversia promossa dal Farmacista nei confronti di Credifarma è sottoposta ad un collegio arbitrale con sede in Roma. Anche in caso di ricorso alla giurisdizione ordinaria è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Reclami: con lettera Raccomandata o in via telematica. Risposta entro trenta giorni dalla avvenuta ricezione. Ricorso all'ABF in caso di mancata o insoddisfacente risposta.

Recesso: la Convenzione rimane in vigore fino a quando una delle parti non comunichi la propria volontà di recedere, mediante comunicazione PEC oppure lettera Raccomandata A/R, da inviare all'altra parte, con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di recesso del Farmacista, questi è obbligato al pagamento del tasso debitore annuo di cui al precedente punto g), sui finanziamenti in essere, dalla data del recesso sino al soddisfo.

Proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e diritto di recesso: in qualsiasi momento la Società ha la facoltà di modificare unilateralmente, le clausole e le condizioni economiche che disciplinano la Convenzione, anche se le modifiche sono apportate in senso sfavorevole al Farmacista. In tal caso trovano applicazione le prescrizioni di cui all'art 118 D. Lgs 01.09.1993 n.385 e ss.. Le variazioni saranno validamente comunicate con preavviso non inferiore a giorni 30, mediante comunicazione PEC o l'invio di lettera Raccomandata A/R all'ultimo indirizzo comunicato dal Farmacista. Le modifiche proposte dalla Società sono approvate dal Farmacista se questi non recede entro 60 giorni dalla intervenuta ricezione delle comunicazioni delle suddette modifiche. Qualora il Farmacista non intenda approvare le modifiche, questi ha diritto di recedere dalla Convenzione senza alcuna penalità, ed ha il diritto di chiudere il contratto alle precedenti condizioni.

D.C.R. che possono essere anticipate: tutte quelle successive alla data di perfezionamento della Convenzione; la Società, a suo insindacabile giudizio e sempre a seguito di espressa richiesta del Farmacista, può finanziare le D.C.R. relative a tre mensilità antecedenti a tale data.

D.C.R. escluse dall'anticipazione: a) quelle i cui importi risultino superiori alla media aritmetica degli ultimi tre mesi maggiorata del 40%, tenendo conto dei periodi di ferie; b) quelle emesse per forniture effettuate durante il periodo in cui l'Associazione delibera il passaggio all'assistenza indiretta. Nel caso di ricorso all'assistenza indiretta per frazioni di mese, la Società si riserva di provvedere, a suo insindacabile giudizio, alle anticipazioni delle D.C.R. emesse per tali periodi.

Rimborso degli anticipi: entro 24 mesi dalla data di erogazione, con le somme che la Società riceverà dall'Ente Erogatore in pagamento delle D.C.R. o con rimborsi effettuati direttamente dal Farmacista. La Società ha facoltà di rinnovare alla scadenza i finanziamenti che fossero ancora, anche parzialmente, in essere.

Limite degli anticipi: la Società non finanzia più di 10 mensilità e, comunque, entro il limite della linea di credito in essere.

Accollo: la Società si riserva la facoltà di accettare la traslazione della posizione debitoria della Farmacia al soggetto accollante; è esclusa la concessione della liberatoria alla Farmacia che resterà coobbligata in solido con l'accollante;

Sospensione/Risoluzione: la Società può, previa esplicitazione della sua volontà in tal senso, sospendere le prestazioni e/o risolvere la Convenzione, in qualsiasi momento e con effetto immediato, qualora il Farmacista:



Credifarma

- a) perda lo status di associato della Associazione e/o non risulti più aderente, per qualsiasi ragione, alla stessa;
- b) trasferisca, ceda, alieni la Farmacia, o anche a seguito di esplicitazione e/o apprendimento della volontà del Farmacista in tal senso;
- c) rinunci alla titolarità della Farmacia;
- d) cessi dai poteri di conduzione economica della farmacia;
- e) decada dalla titolarità, deceda o venga dichiarato interdetto;
- f) sia sospeso dall'iscrizione all'albo professionale;
- g) sia sospeso dall'esercizio della professione;
- h) sia inibito nel contrattare e mantenere rapporti di fornitura con la Pubblica Amministrazione;
- i) sia privato della libertà con ordine di custodia cautelare e/o arresti domiciliari;
- l) sia rinviato a giudizio per fatti commessi nell'esercizio della professione;
- m) sia condannato per i fatti sub l);
- n) versi in uno stato di insolvenza desumibile a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, da segnalazione a sofferenze in Centrale dei Rischi, procedure esecutive, protesti, procedure monitorie e cautelari, procedure concorsuali, richiesta di concordato stragiudiziale.
- o) subisca gravami da parte di terzi creditori sulle DCR prese in carico dalla Società.

La Società al verificarsi dei suindicati eventi o di casi equipollenti, a suo insindacabile giudizio, si riserva di richiedere la immediata restituzione dei finanziamenti erogati.

Nel caso di risoluzione del rapporto, il Farmacista si impegna a restituire entro e non oltre quindici giorni, le somme dovute alla Società per anticipazioni ed accessori. Entro lo stesso termine di quindici giorni il Farmacista o i suoi eredi possono proporre alla Società un piano di rientro con l'indicazione dei tempi e delle modalità di pagamento e fornendo le idonee garanzie che la Società ritiene opportuno chiedere. Tale piano è attuabile previa espressa approvazione da parte della Società.

Nel caso in cui Credifarma approvi il piano di rientro proposto dal Farmacista, il mancato rispetto delle scadenze pattuite da parte di questi comporta l'immediata decadenza dal beneficio del termine e l'obbligo immediato di restituzione di tutte le somme anticipate oltre che delle spese sostenute nonché il risarcimento del danno, anche derivante da svalutazione monetaria e/o perdita della redditività del denaro, oltre agli interessi convenzionali maturati e moratori (questi ultimi pari al tasso debitore annuo, maggiorato di 5 punti percentuali, che maturano dal sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo).

Garanzie: gli importi dei crediti vantati dal Farmacista nei confronti del S.S.N. che la Società incassa in dipendenza del Mandato/Procura sono, con la sottoscrizione della Convenzione, costituiti in pegno a favore della Società a garanzia di ogni debito, per capitale ed accessori, comunque dipendente dalle anticipazioni, con conseguente facoltà, per Credifarma, di procedere, in qualsiasi momento, alla compensazione delle proprie ragioni creditorie ancorché non scadute, fermo restando che gli stessi importi potranno essere senz'altro utilizzati dalla Società, a suo insindacabile giudizio, per l'estinzione o la decurtazione del debito del Farmacista nei confronti della Società stessa intendendosi anche in tale modo operata la compensazione con le proprie ragioni creditorie (in linea capitale e interessi nonché a qualsiasi altro titolo, in relazione al ritardato pagamento effettuato dall'Ente Debitore).



CONVENZIONE SULLE CONDIZIONI GENERALI PER LE OPERAZIONI CON I FARMACISTI SENZA PROCURA ALLE LITI

E' altresì prevista la possibilità di convenzione con Credifarma senza rilasciare procura speciale alle liti, alle stesse condizioni e con i medesimi termini della Convenzione Generale.

L'unico obbligo del Farmacista, nel caso in cui si è in presenza di ritardi di almeno due DCR da parte del proprio Ente del S.S.N., è quello di rilasciare in favore della società, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, una procura speciale alle liti conforme al testo fornito dalla Credifarma stessa.

CONVENZIONE SULLE CONDIZIONI GENERALI PER LE OPERAZIONI CON I FARMACISTI CON CESSIONE

Ai fini della restituzione delle somme anticipate, è prevista la possibilità di convenzione con Credifarma, rilasciando in favore della stessa atto di cessione, alle stesse condizioni e con i termini previsti dalla Convenzione Generale.

L'unico obbligo del Farmacista è quello di formalizzare a proprie spese, l'atto di cessione dei crediti entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della accettazione della domanda di rilascio di apertura di credito per anticipi in conto corrente per Finanziamenti delle DCR.

Le condizioni economiche e contrattuali sono identiche alla Convenzione con mandato

FINANZIAMENTO DISTINTA INTEGRATIVA

Caratteristiche del contratto

Al Farmacista che ne faccia richiesta e sottoscriva apposita modulistica, ivi compresa l'estensione del Mandato già conferito, da notificarsi al competente Ente Erogatore, Credifarma è disponibile a concedere il finanziamento dei crediti derivanti dalle fatture relative a prestazioni in regime di assistenza integrativa e ne cura l'incasso e il recupero giudiziale dei crediti vantati, in linea capitale e/o interessi nei confronti dell'S.S.N..

Rischi Tipici

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse, spese) e contrattuali;
- possibilità di dover restituire le somme relative al credito scaduto da oltre 24 mesi;
- possibilità di non recuperare interamente, in caso di ricorso alle azioni legali contro il S.S.N., gli interessi pagati.

Principali condizioni economiche

Alle medesime condizioni (tasso debitore e modalità di calcolo, con l'esclusione delle spese) sopra riportate nella Convenzione.



Credifarma

FINANZIAMENTO DCR PLUS

Caratteristiche del contratto

- a) **Finalità:** necessità di cassa della farmacia;
- b) **Erogazione del finanziamento:** entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta in forma scritta da parte della Farmacia;
- c) **Durata massima:** a tempo indeterminato
- d) **Rimborsi:** il fido è estinto mensilmente tramite la somma riveniente dal finanziamento D.C.R., al netto di eventuali compensazioni dovuti alla Società a qualsiasi titolo. Il Farmacista può effettuare il rimborso anche con rimessa diretta. Nel caso in cui l'importo della D.C.R. fosse insufficiente a coprire l'importo del finanziamento in scadenza, Credifarma procede all'addebito a mezzo "SEPA SDD" SEPA Direct Debit - Addebito Diretto SEPA della differenza sul conto corrente bancario della farmacia.

Rischi tipici

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse, spese) e contrattuali.

Principali condizioni economiche

- a) **Spese istruttoria:** nessuna;
- b) **Spread:** fino ad un massimo di 8 punti percentuali, applicabili comunque nel limite TEGM applicato ai fini della legge sull'usura;
- c) **Commissione di messa a disposizione fondi:** 0,50% del fido accordato, con cadenza trimestrale.
- d) **Tasso debitore annuo e metodo di calcolo:** media trimestrale dell'Euribor a tre mesi aumentata dello spread previsto per il contratto. Detta media è calcolata per tutta la durata del finanziamento sulla base del parametro rilevato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" alla fine del trimestre solare;
- e) **Indicatore Sintetico di Costo (ISC):** Tasso debitore annuo, maggiorato dei costi aggiuntivi; bolli come per legge;
- f) **Valuta applicata per la decorrenza degli interessi:** stesso giorno erogazione del fido ;
- g) **Liquidazione interessi:** trimestrale posticipata ovvero al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno, con addebito a mezzo "SEPA SDD" SEPA Direct Debit - Addebito Diretto SEPA, sul conto corrente bancario di cui alla Convenzione;
- h) **Interessi moratori:** tasso debitore annuo aumentato di 5 punti percentuali e comunque nei limiti di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di usura.



Credifarma

FINANZIAMENTO “DCR EXTRA”

Caratteristiche del contratto

- a. **Finalità:** prestito a breve termine fino all'importo massimo pari alla media mensile delle ultime 12 DCR;
- b. **Periodo di utilizzo del finanziamento:** 30 giorni dall'avvenuta conoscenza della concessione;
- c. **Erogazione del finanziamento :** erogazione al perfezionamento del contratto a condizione che il Farmacista abbia documentato alla Società l'intervenuta formale notifica del mandato al preposto Ente Debitore;
- d. **Durata della dilazione:** max 12 mesi;
- e. **Rimborsi:** a mezzo di rate mensili posticipate, che decorrono dal mese successivo all'entrata in ammortamento e sono integralmente finanziate da Credifarma con trattenuta dall'anticipo D.C.R., salvo che il Farmacista richieda e la Società accetti di procedere all'addebito della rata a mezzo "SEPA SDD" SEPA Direct Debit - Addebito Diretto SEPA.
- f. **Rimborso degli interessi di preammortamento:** gli interessi maturati tra l'erogazione del Finanziamento e la decorrenza del piano, vengono addebitati con la prima rata del piano stesso.

Rischi tipici

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse, spese) e contrattuali.

Principali condizioni economiche

- a) **Spread:** fino ad un massimo di 8 punti percentuali, applicabili comunque nel limite del TEGM applicato ai fini della legge sull'usura;
- b) **Tasso debitore annuo e metodo di calcolo:** media mensile dell'Euribor a tre mesi aumentata dello spread previsto per il contratto. Detta media è calcolata per tutta la durata del finanziamento sulla base del parametro rilevato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" nel mese precedente a quello di scadenza;
- c) **Spese istruttoria:** nessuna;
- d) **Commissione di concessione finanziamenti :** pari allo 0,50% e comunque non inferiore ad €200,00.
- e) **Indicatore Sintetico di Costo (ISC):** tasso debitore annuo, maggiorato dell'attualizzazione prevista per il piano di ammortamento, bolli come per legge;
- f) **Valuta applicata per la decorrenza degli interessi:** stesso giorno di erogazione del finanziamento;
- g) **Interessi moratori:** tasso debitore annuo aumentato di 5 punti percentuali e comunque nei limiti di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni in materia di usura.



Credifarma

FINANZIAMENTO DCR FLEX

Caratteristiche del contratto

- a. **Finalità:** regolamento delle fatture emesse dai fornitori;
- b. **Periodo di utilizzo del credito:** entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza della concessione;
- c. **Erogazione del finanziamento:** entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine o in base alla scadenza riportata in fattura;
- d. **Durata massima:** 120 giorni per le fatture emesse a vista e/o a 30 giorni; 90 giorni per le fatture emesse a 60 giorni; 60 giorni per le fatture emesse a 90 giorni; 30 per le fatture emesse a 120 giorni.
- e. **Rimborsi:** i finanziamenti sono estinti alla scadenza con trattenuta dall'anticipo D.C.R. Nel caso in cui l'importo della D.C.R. fosse insufficiente a coprire l'importo del finanziamento in scadenza, Credifarma procede all'addebito a mezzo "SEPA SDD" SEPA Direct Debit - Addebito Diretto SEPA della differenza sul conto corrente bancario della farmacia;
- f. **Portabilità:** nei casi previsti dalla legge trasferire il contratto presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo;
- g. **Rimborso anticipato:** nulla è dovuto in caso di rimborso anticipato, anche parziale, rispetto alla scadenza contrattuale, sulle somme rimborsate.

Rischi tipici

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse, spese) e contrattuali.

Principali condizioni economiche

- a. **Spese istruttoria:** € 250,00 + IVA;
- b. **Spread:** fino ad un massimo di 8 punti percentuali, applicabili comunque nel limite TEGM applicato ai fini della legge sull'usura;
- c. **Commissione di concessione finanziamenti:** 0,50% del fido accordato, con cadenza trimestrale.
- d. **Tasso debitore annuo e metodo di calcolo:** media trimestrale dell'Euribor a tre mesi aumentata dello spread previsto per il contratto. Detta media è calcolata per tutta la durata del finanziamento sulla base del parametro rilevato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" alla fine del trimestre solare;
- e. **Indicatore Sintetico di Costo (ISC):** Tasso debitore annuo; bolli come per legge;
- f. **Valuta applicata per la decorrenza degli interessi:** stesso giorno di pagamento fattura;
- g. **Liquidazione interessi:** trimestrale posticipata ovvero al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno, con addebito a mezzo "SEPA SDD" SEPA Direct Debit - Addebito Diretto SEPA, sul conto corrente bancario di cui alla Convenzione;
- h. **Interessi moratori:** tasso debitore annuo aumentato di 5 punti percentuali e comunque nei limiti di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di usura.



Credifarma

Ultime rilevazioni del parametro

Media trimestrale dell'EURIBOR a tre mesi

Data	Valore
31/03/2018	-0,334%

Media mensile dell'EURIBOR a tre mesi

Data	Valore
01/01/2018	-0,333%
01/02/2018	-0,334%
01/03/2018	-0,334%
01/04/2018	-0,333%
01/05/2018	-0,333%

PRODOTTI FINANZIARI ESEMPIO DI PIANO DI AMMORTAMENTO

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata

FINANZIAMENTO	Durata	Tan dal	Taeg dal	Rata Mensile in Euro
	12 mesi	01/05/2018	01/05/2018	
DCR FLEX		7,666%	9,916%	7.666,00
DCR PLATINUM - GOLD - CESSIONE PER RURALI		7,666%	7,906%	7.666,00
DCR PLATINUM - GOLD - CESSIONE FIDO > € 200 MILA		7,666%	7,936%	15.332,08
DCR PLATINUM - GOLD - CESSIONE FIDO FINO A € 200 MILA		7,666%	7,886%	15.332,00
DCR PLATINUM - GOLD - CESSIONE FIDO FINO A € 100 MILA		7,666%	8,056%	7.666,00
DCR Plus		7,666%	9,666%	7.666,00
DCR Extra		7,667%	9,130%	8.690,75

TEMPI MASSIMI CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Tempi massimi per la chiusura del rapporto: Entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta, sempre che sia stato corrisposto il capitale finanziato residuo, gli interessi dovuti e il rimborso di oneri e spese sostenuti dalla Società.

Mezzi di tutela stragiudiziale: In caso di reclamo con cui il Farmacista chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad es. lettera, fax, e-mail) a Credifarma un suo comportamento o un'omissione, la Società si impegna a rispondere entro 30 giorni dalla ricezione. Se il Farmacista non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i trenta giorni, prima di ricorrere al collegio arbitrale oppure al giudice, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere a Credifarma ovvero consultare il sito internet di quest'ultima all'indirizzo: www.credifarma.it.

LEGENDA ESPLICATIVA

ABF: Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti da un lato e le banche e gli altri intermediari finanziari dall'altro lato. E' detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice.

ACCOLLO: contratto tra il debitore (accollato) e un terzo (accollante) con il quale quest'ultimo assume a suo carico l'obbligo del debitore di pagare al creditore (accollatario)

AMMORTAMENTO (del finanziamento): piano rateale di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti, a scadenze prefissate.

ASSOCIAZIONE: Associazione Provinciale dei Titolari di Farmacia.

BANCHE CONVENZIONATE: Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas, Banco di Sardegna, Banco di Sicilia Unicredit Group, Unicredit Banca, Unicredit Banca Di Roma, Banca Carime, Xelion Banca Unicredit Private banking, Unicredit Banca d'Impresa, Banca Popolare Commercio Industria, Banca Popolare di Ancona, Banca di Sassari, Cassa Marca, Cassa di Risparmio di Torino, Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Cassa di Risparmio di Trieste.

BANCHE NON CONVENZIONATE: banche diverse dalle convenzionate sopra indicate.

BENEFICIO DEL TERMINE: espressione che designa il principio per il quale, se per l'adempimento delle obbligazioni è fissato un termine, questo è a favore del debitore e il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza prefissata, fatta salva l'esplicita pattuizione a favore del creditore o di entrambe le parti (cfr. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE).

C.I.C.R.: Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, autorità creditizia ausiliare del Governo

COLLEGIO ARBITRALE: insieme di arbitri giudicanti che, per accordo delle parti, decidono sulle controversie insorte.

COMPORTEMENTI OSTATIVI: comportamenti in cui il cliente pone in essere qualsiasi azione e/o omissione, tale da ostacolare o non rendere agevole la gestione e/o la prosecuzione del rapporto;

D.C.R.: Distinta Contabile Riepilogativa dei crediti vantati dal Farmacista nei confronti del S.S.N.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: facoltà che ha il finanziatore di esigere immediatamente il debito residuo qualora il debitore sia divenuto inadempiente o abbia diminuito le garanzie concesse per fatto proprio (cfr. BENEFICIO DEL TERMINE).

ENTRATA IN AMMORTAMENTO DEL MUTUO: data di decorrenza dell'ammortamento del mutuo.

EURIBOR A 3 MESI – EURIBOR A 1 MESE: (Euro Interbank Offered Rate) tasso interbancario di riferimento .

FEDERFARMA: Federazione Nazionale dei Titolari di Farmacia Italiani.

FIDO: impegno assunto da Credifarma e comunicato per iscritto al Farmacista di mettere una somma a disposizione del Farmacista medesimo o di assumere per suo conto un'obbligazione nei confronti di un terzo.

FORO COMPETENTE: Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie.

INTERESSI MORATORI: interessi dovuti dal Farmacista a Credifarma per il periodo di ritardato pagamento, calcolati dalla scadenza contrattuale all'effettiva data di corresponsione.



ISC: Indicatore sintetico del costo totale del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Tiene conto non solo del tasso di interesse applicato al finanziamento, ma anche di tutte le spese di natura economica che la parte finanziata è tenuta a pagare.

ISTRUTTORIA: pratiche e formalità necessarie per l'accettazione della Proposta e/o dei prodotti accessori

LIQUIDAZIONE INTERESSI: conteggio periodico per la loro quantificazione.

MANDATO SDD: Autorizzazione rilasciata direttamente dal Farmacista a Credifarma per l'incasso di somme corrispondenti ad addebiti diretti SEPA Direct Debit.

PATTO AGGIUNTIVO: contratto accessorio subordinato al verificarsi della condizione futura ed incerta del rilascio dell'autorizzazione all'apertura della farmacia e dell'iscrizione del Farmacista all'Associazione.

PEGNO: Diritto reale di garanzia costituito dal debitore o da un terzo su un determinato bene mobile per assicurare al creditore il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

PERIODO DI TRAMENZA DEL CREDITO: data ultima dopo la quale l'eventuale porzione di fido concesso da Credifarma e non utilizzata si intende revocata e non più disponibile al Farmacista

PERIODO DI UTILIZZO DEL CREDITO: periodo di tempo che decorre dalla data di conoscenza della concessione del mutuo e quella entro la quale il finanziamento deve essere utilizzato.

PIANO DI RIENTRO: accordo formalizzato tra Credifarma e il Farmacista, per dilazionare la restituzione di una somma dovuta alla Società e scaduta, attraverso pagamenti rateali.

PRODOTTI ACCESSORI: Finanziamento integrativa, Finanziamento DCR PLUS, Finanziamento DCR EXTRA, Finanziamento DCR FLEX.

RATA: ogni pagamento previsto dall'ammortamento del mutuo, che il Farmacista è tenuto ad effettuare alle scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.

SEPA: Single Euro Payments Area – Area Unica dei Pagamenti in Euro – Spazio Europeo dove possono essere utilizzati servizi che consentono di disporre bonifici e ricevere addebiti diretti in euro in Italia ed in Europa alle medesime condizioni economiche (commissioni) ed operative (dati, tempistiche di esecuzione, diritti al rimborso) degli equivalenti servizi domestici.

"SEPA SDD" SEPA Direct Debit - Addebito Diretto SEPA: Servizio di addebito preautorizzato in conto (addebito diretto) basato su regole e standard (schema) definiti al livello di area SEPA (Single Euro Payments Area), dall'EPC (European Payments Council), Organismo Europeo di emanazione bancaria.

SPREAD: remunerazione massima per l'attività di finanziamento, misurata in punti percentuali.

STATO DI INSOLVENZA: condizione in cui il Farmacista non può più soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

T.U.B.: Testo Unico Bancario.

TASSO DEBITORE ANNUO: tasso d'interesse che il Farmacista si obbliga a pagare sui finanziamenti.

TEGM: Tasso Effettivo Globale Medio: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura, tasso consultabile sul sito internet aziendale www.credifarma.it.

U.I.C.: Ufficio Italiano Cambi.

VALUTA: data dalla quale le somme accreditate/addebitate al Farmacista vengono considerate ai fini del calcolo degli interessi.

Roma, 1° maggio 2018